



L'Avvocato generale della Corte di giustizia si pronuncia contro i rilievi avanzati dalla Commissione europea in tema di proprietà e convalida il binomio farmacista-farmacia. Ma è ancora presto per cantare vittoria

DI EMILIO LIVRIERI

Nel mondo del farmaco c'è chi ha gridato al trionfo, festeggiando il 16 dicembre scorso alla stregua di una vittoria ai Mondiali di calcio. Altri invece hanno suggerito maggiore prudenza, ricordando che non di una sentenza definitiva si tratta ma di un semplice "parere". Un parere qualificatissimo però, quello di Yves Bot (*nella foto in basso*), Avvocato generale presso la Corte di giustizia europea di Lussemburgo. Bot si è pronunciato in merito alla causa intentata, nel 2006, dalla Commissione europea alla Repubblica italiana riguardo due questioni strettamente collegate: la cosiddetta "riserva di titolarità", in base alla quale la proprietà delle farmacie è riservata a singoli farmacisti o a società di farmacisti; e il divieto, per le società di distribuzione intermedia, di acquisire partecipazioni nelle società di gestione delle farmacie comunali. Tali limitazioni, contenute nella legislazione italiana, sarebbero in contraddizione, secondo la Commissione, con alcuni articoli del Trattato della Comunità europea. Senza entrare nel dettaglio giuridico della vertenza - sviscerato su questo stesso numero di *Punto Effe*



Da Lussemburgo un primo sì al sistema italiano

da un esperto come Bruno Riccardo Nicoloso - è opportuno fare qualche considerazione generale. Con la premessa che il parere dell'Avvocato generale non è vincolante per la Corte di giustizia, la quale emetterà nei prossimi mesi la sentenza. È pur vero che essa accoglie molto spesso le richieste di quello che potremmo definire il pubblico ministero lussemburghese. Ma non è scontato.

OBIEZIONI INFONDATE

Yves Bot ha dichiarato «infondate» entrambi gli addebiti avanzati dalla Commissione, considerando in pratica compatibile la normativa italiana con quella comunitaria. A dire il vero la seconda questione è assai ingarbugliata, visto che il decreto Bersani ha annullato l'incompatibilità tra vendita all'ingrosso e vendita al dettaglio nell'ambito delle farmacie comunali e tuttavia la giurisprudenza nazionale non ha ancora sancito un indirizzo chiaro in merito. Senza contare che ormai da anni alcuni colossi della distribuzione sono presenti a pieno titolo nella proprietà di società che gestiscono le "comunalità". Ben più importante per i nostri lettori sapere che la

proprietà della farmacia viene ritenuta in qualche modo connessa con l'attività professionale che in essa si svolge: «... a mio parere», scrive infatti Bot, «il titolare di una farmacia, che sia al contempo proprietario e datore di lavoro, influisce inevitabilmente sulla politica seguita nella farmacia stessa in materia di distribuzione dei medicinali. Pertanto, la scelta compiuta dal legislatore italiano di collegare la competenza professionale e la proprietà economica della farmacia appare giustificata alla luce dell'obiettivo della tutela della sanità pubblica». Sul fronte delle rappresentanze di categoria, Fofi e Federfarma sottolineano con soddisfazione che questo primo pronunciamento suggella il diritto degli Stati membri ad attuare le politiche sanitarie che ritengono più consone alla tutela della salute pubblica. Senza imposizioni esterne. Per farla breve, l'impronta liberista che caratterizza la Comunità europea fin dai suoi albori non può essere applicata indiscriminatamente a ogni ambito dell'agire umano e a ogni latitudine dell'ormai vastissima Unione. L'autonomia dei singoli Paesi, in materia di sanità, resta dunque tutelata. Almeno per ora.

Info

Chi voglia conoscere nella sua integralità il testo del pronunciamento dell'Avvocato generale Bot può farlo accedendo alla pagina web <http://curia.europa.eu/en/content/juris/c2.htm>, cliccando poi sulla causa denominata C-531/06.